

Brevetti ornamentali: novità

E in vigore la nuova Legge Italiana Disegni e Modelli, armonizzata con le leggi nazionali sul design presenti negli altri Stati membri dell'UE, come richiesto dalla Direttiva Comunitaria 98/71 in materia di Disegni e Modelli. Secondo la nuova Legge, il vecchio "Brevetto per Modello Ornamentale" è stato sostituito dalla "Registrazione di Disegno o Modello".

Similarmente alla vecchia Legge, una domanda di disegno o modello non è sottoposta ad alcun esame di merito ma solo ad una verifica formale dei documenti depositati.

Prima della riforma, il brevetto per modello ornamentale aveva una durata della tutela pari a 5 anni dal deposito della domanda di registrazione.

Ora la registrazione conferisce una protezione per un periodo iniziale di 5 anni che decorre dalla data di deposito, ed è rinnovabile per 4 periodi successivi di 5 anni, fino ad una durata massima di 25 anni.

Un disegno o modello permette di proteggere l'aspetto visivo di tutto e/o parte di un prodotto, sia bi- che tri-dimensionale, indipendentemente dal fatto che il prodotto abbia un aspetto gradevole (dato che la nuova Legge non richiede alcun effetto ornamentale, come invece previsto precedentemente).

Il prodotto può essere un qualunque articolo industriale o artigianale che sia nuovo (ovvero mai presentato in pubblico prima della data di deposito della relativa domanda) e che abbia un carattere individuale, che sia cioè in grado di generare, in un utilizzatore informato, un'impressione generale differente da quella che risulta dai prodotti precedentemente noti. Diversamente dalla vecchia Legge, per valutare la novità ed il carattere individuale, non verrà considerata una divulgazione del disegno o modello avvenuta ad opera dell'autore e che si sia verificata nel periodo di un anno precedente alla data di deposito della domanda. Come conseguenza pratica, è ora previsto un periodo di grazia di dodici mesi dalla prima divulgazione da parte dell'autore, per depositare la domanda di disegno o modello. Tuttavia, nel periodo di grazia non è efficace alcuna protezione nei confronti di disegni o modelli divulgati dai terzi e che possano nuocere alla novità o al carattere individuale del disegno o modello da depositare.

Inoltre, in base alla Direttiva Comunitaria 98/71 in materia di Disegni e Modelli, è disponibile dal 1° aprile 2003 il Disegno o Modello comunitario registrato. Disegni o modelli comunitari potevano comunque essere depositati a partire dal 1° gennaio

2003, anche se alle domande depositate prima della data di entrata in vigore prevista è stata assegnata la data di deposito del 1° aprile 2003. Le domande di disegno o modello comunitario registrato vengono depositate all'Ufficio dell'Unione Europea (UAMI) di Alicante e la relativa protezione avrà una durata massima di 25 anni a partire dalla data di deposito, come per il disegno o modello italiano. La registrazione ha valore unitario in tutti gli Stati membri dell'UE, in modo simile al Marchio Comunitario.

I requisiti di registrabilità sono gli stessi previsti dalla Direttiva Comunitaria per le leggi nazionali dei vari Stati dell'UE. La registrazione di un disegno o modello comunitario è stata concepita nell'intento di fornire uno strumento di protezione semplice e poco costoso, che possa essere azionato rapidamente. L'allargamento della Unione Europea ha dirette conseguenze anche sulla tutela dei marchi e dei brevetti comunitari. In tal senso l'UAMI ha costituito un gruppo di lavoro per risolvere i problemi che deriveranno dall'ampliamento dell'Unione all'interno dell'UAMI ed in primo luogo l'incremento delle lingue ufficiali.

Clizia Cacciamani

cacciamani@commercioestero.net

EsseLibri Simone Spa
Editore

Cinzia Fontana Isabella A. M. Lozito

I FINANZIAMENTI EUROPEI

ANALISI DELLE AGEVOLAZIONI COMUNITARIE
A SOSTEGNO DI PMI ED ENTI PUBBLICI

Disponibile presso le migliori librerie

EsseLibri Simone Spa
Editore

Nicola Carrea

I FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' ESTERE DELLE IMPRESE

Disponibile presso le migliori librerie